

Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi con la sentenza 28 agosto 2019, n. 5920

## Fanghi di depurazione vicenda riaperta?

I giudici di Palazzo Spada hanno, peraltro, affermato l'incompetenza delle Regioni a "ritoccare" in aumento, vale a dire in termini meno restrittivi, i limiti applicabili con riguardo ai valori di Csc di cui alla tabella 1, colonna A, allegato V, parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, previsti per i suoli in materia di bonifica dei siti contaminati

■ di **Barbara Stefanelli** – B&P Avvocati

### **Il fatto e la vicenda processuale**

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere sulla legittimità della sentenza 25 luglio 2018, n. 1078. Con questa pronuncia, il Tar Toscana aveva ritenuto incompleta la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 99/1992, quanto ai valori limiti ivi stabiliti e, pertanto, necessaria l'integrazione con quelli fissati dalla tabella 1, colonna A, allegato V, titolo IV, parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, da riparametrare, tuttavia, in aumento, caso per caso.

Il procedimento aveva preso avvio in primo grado con l'impugnazione dei provvedimenti recanti diniego di modifica sostanziale dell'Aua per l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti dal processo di depurazione delle acque reflue mediante spandimento sui terreni, ai fini dell'aumento della superficie utilizzabile e dell'inserimento di nuovi impianti.

Questi atti erano stati adottati per incompletezza documentale giacché la società non aveva fornito documentazione integrativa in merito, in particolare, alla «rispondenza dei fanghi oltre che ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 99/1992, altresì

ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (Csc) di cui alla tabella 1, colonna A, dell'Allegato 5 alla parte IV del d.lgs. n. 152/06».

Secondo il ricorrente, tuttavia, la sola e unica regolamentazione dei parametri analitici dei fanghi doveva rinvenirsi in quella contenuta nel D.Lgs. n. 99/1992 mantenuta ferma dal sopravvenuto art. 127, D.Lgs. n. 152/2006. In mancanza di una regolamentazione di carattere generale, infatti, deve ritenersi irragionevole richiedere il rispetto di parametri analitici ulteriori, peraltro attinenti alla bonifica dei siti contaminati. Parimenti inappropriato deve ritenersi il richiamo al principio di precauzione, trattandosi di attività regolamentata. In sede di appello incidentale, il ricorrente ha poi affermato l'insussistenza da parte della regione del potere di imporre l'applicazione dei limiti in materia di bonifica anche in ragione dell'articolo 41, D.L. n. 109/2018, convertito in legge n. 130/2018 (vedere il **box 1**).

Il Tar, come anticipato, aveva accolto il ricorso pur ritenendo corretto l'ancoraggio ai valori limite previsti dalla tabella 1, colonna A, dell'allegato 5 alla parte IV, D.Lgs. n. 152/2006, ancorché da riparametra-